

ALLEGATO "B" AL N. 679 DI RACCOLTA

STATUTO dell'Associazione S.I.C.P.R.E. E.T.S.

Art. 1: Denominazione e Scopo dell'Associazione

L'Associazione "Società Italiana Chirurgia Plastica, Ricostruttiva - rigenerativa ed Estetica Ente del Terzo Settore", in breve "S.I.C.P.R.E. E.T.S." persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- contribuire allo sviluppo tecnico e scientifico e alla ricerca nell'ambito della chirurgia plastica nei suoi vari settori, di diffonderne la conoscenza, di tutelarne il prestigio e gli interessi, nonché di svolgere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, di elaborazione di linee guida diagnostico terapeutiche, di promozione di trials di studio, collaborando con il Ministero della Salute ed eventuali altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private.

L'Associazione non ha, né tanto meno potrà mai avere fini di lucro, risultando pertanto esclusa qualsiasi attività d'impresa. Risulta altresì esclusa qualsiasi finalità di natura sindacale.

Art. 2: Sede sociale

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Art. 3: Soci

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- Specializzandi;
- Aderenti;
- Ordinari;
- Corrispondenti;
- Onorari;
- Seniores;
- Specializzandi,

Come di seguito definiti:

- A. Soci specializzandi possono essere i medici italiani abilitati all'esercizio della professione iscritti alla Scuola Italiana di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, ammessi su proposta del Direttore della Scuola.
- B. Soci Aderenti possono essere i medici italiani abilitati all'esercizio della professione che ne facciano richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo e che siano presentati da due soci ordinari, che se ne rendano garanti. Possono essere ammessi in

qualità di soci tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti, che operano nelle strutture e settori di attività del SSN o in regime libero professionale.

- C. Soci Ordinari possono essere tutti i medici italiani in possesso del titolo di specialista in chirurgia plastica, titolo legalmente riconosciuto in Italia, ovvero titolo equipollente riconosciuto dalla legislazione italiana, o quei soci aderenti che abbiano conseguito la specializzazione in chirurgia plastica, ovvero titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione nella specialità, alla quale devono essere effettivamente dediti. A tal fine il socio deve presentare domanda nei termini e modi stabiliti dal Regolamento attuativo.
- D. Soci Corrispondenti possono essere i medici stranieri che ne facciano richiesta nei termini e modi stabiliti dal Regolamento attuativo noti per lavori e ricerche attinenti alla chirurgia plastica e che collaborino all'attività scientifica dell'Associazione.
- E. Soci Onorari possono essere personalità che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della chirurgia plastica.
- F. Soci Seniores possono essere quei Soci Ordinari, che avendo cessato l'attività professionale per motivi di anzianità, intendano continuare a partecipare all'attività scientifica dell'Associazione.

Per l'ammissione di Soci Onorari e Seniores è necessaria una proposta del Consiglio Direttivo da sottoporre come previsto dall'attuale regolamento attuativo;

I Soci Onorari ed i Soci Seniores sono esentati dal pagamento della quota annuale; i Soci Aderenti ed i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea.

L'Associazione considera Benemeriti o Sostenitori quelle personalità, anche non appartenenti alla professione medica, nonché Istituti, Enti ed Associazioni che intendono favorire lo sviluppo della stessa fornendo mezzi e fondi per le sue attività. È fatto obbligo ai Soci di dichiarare eventuali conflitti di interesse. Nel caso in cui si evidenzia palese conflitto di interesse il socio deve astenersi / perde il diritto di voto né può essere eletto a cariche sociali.

La disattenzione della norma è passibile di sanzione.

Art. 4: Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Past President

Alle cariche sociali, da intendersi sempre e comunque a titolo completamente gratuito, sono eleggibili unicamente i Soci Ordinari. Per ciascuna regione, e comunque per non meno di 12 (dodici) regioni, è istituita la figura del rappresentante regionale, cui è affidato il compito di monitorare e contribuire all'attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ciascun Delegato – nominato dal Consiglio Direttivo secondo un principio di alternanza e un'equa distribuzione sulla base delle realtà presenti sul territorio – dura in carica due anni.

Art. 5: Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. È competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci:

- 1 fissare le direttive dell'Associazione;
- 2 l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- 3 la nomina del Presidente, dei Consiglieri, del Segretario, del Tesoriere, dei Proviviri;
- 4 la ratifica delle sanzioni dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- 5 la determinazione dell'importo annuale della quota associativa;
- 6 l'approvazione delle modifiche del regolamento attuativo proposte dal Consiglio Direttivo.

I punti 4, 5 e 6 possono essere approvati anche mediante consultazione\ votazione telematica. Le decisioni della consultazione sono approvate se rispondono la metà più uno dei soci aventi diritto. In caso non si raggiunga tale quota, nella successiva consultazione\ votazione sullo stesso quesito la decisione è approvata a maggioranza semplice dei rispondenti, in analogia alle regole di validità dell'assemblea dei soci. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro e non oltre il 30 settembre per approvare il bilancio consuntivo (al 31 dicembre dell'esercizio precedente), quello preventivo (al 31 dicembre dell'esercizio in corso) e per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea ordinaria è altresì convocata su richiesta scritta motivata del 10% dei Soci Ordinari non morosi.

All'Assemblea ordinaria hanno diritto a partecipare i soli Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali. L'avviso di convocazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata a/r e/o telefax e/o posta elettronica e contenente l'indicazione del luogo (ove sia previsto un luogo fisico), del giorno, dell'ora e delle materie da trattare dovrà essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, detto avviso di convocazione dovrà essere diramato con le medesime modalità almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti Soci che dispongano della maggioranza dei voti spettanti agli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da altro membro dello stesso Consiglio. Segretario dell'assemblea ordinaria è il Segretario dell'Associazione; qualora lo stesso fosse assente il Presidente dell'assemblea dovrà sostituirlo con il Tesoriere o ad altro Consigliere.

I Soci che per qualunque motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farvisi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta; la verifica della regolarità delle deleghe è rimessa al Segretario dell'Assemblea. In tal caso ciascun Socio non potrà rappresentare più di un Socio.

Le delibere riguardanti l'elezione delle cariche sociali e l'espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto.

È competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- modificare lo statuto e adottare provvedimenti eccezionali di interesse generale;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente assunte: in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 30% dei voti spettanti ai Soci aventi diritto. Di tutte le adunanze dell'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, va redatto apposito verbale da trascrivere sul libro di competenza.

Art. 6: Presidente eletto – Presidente uscente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dopo votazione a scrutinio segreto un anno prima della decorrenza del suo mandato la cui durata è da intendersi annuale; detto termine decorre dalla data di nomina dell'Assemblea. Il Presidente eletto e non ancora in carica assume le funzioni di Vice Presidente, coadiuva il Presidente in carica e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Qualora sia vacante, per qualsivoglia motivazione, la carica di Presidente, il Presidente eletto assume in via automatica la pienezza dei poteri. Il Presidente, esaurito il suo mandato, assume la carica di Presidente uscente la cui durata è da intendersi annuale; è membro del Consiglio Direttivo, con diritto al voto, ed assume la presidenza scientifica del Congresso annuale e partecipa al comitato organizzativo dello stesso.

Art. 7: Presidente in carica

Il Presidente in carica ha un mandato di durata annuale e non è immediatamente rieleggibile; ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo provvedendo altresì all'attuazione delle delibere degli stessi. Il Presidente non esercita né possiede partecipazioni ad attività imprenditoriali in conflitto di interesse o in contrasto con la normativa vigente.

Art. 8: Past President

Il Past President è eletto dall'Assemblea dei soci tra tutti i Past President degli ultimi dieci anni, che hanno presentato la propria candidatura. La carica avrà durata di due anni (rieleggibile una sola volta). Il Past President deve partecipare ai consigli direttivi e non ha diritto al voto.

Art. 9: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente in carica, dal Presidente eletto, dal Presidente uscente, dal Tesoriere, dal Segretario, da nove Consiglieri, dal Past President e dai 3 probiviri. Il Past President e i Probiviri non hanno diritto di voto. La nomina dei Consiglieri avviene nel corso dell'Assemblea dopo votazione a scrutinio segreto; sono eletti i Soci ordinari che riportano il maggior numero dei voti; in caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili, una sola volta. È competenza del Consiglio Direttivo:

- promuovere lo sviluppo dell'Associazione;
- garantire lo svolgimento del Congresso annuale, assicurare riunioni, simposi, convegni compatibili con l'oggetto sociale affidandone l'organizzazione ai Soci ritenuti idonei allo scopo;
- l'ammissione di nuovi soci e passaggi di categoria;
- presentare all'Assemblea la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell'Associazione;
- predisporre, di concerto con il Tesoriere, i bilanci annuali in via consuntiva e preventiva;
- indire le elezioni per il rinnovo delle cariche e nominare gli scrutatori;
- proporre modifiche del Regolamento attuativo da portare a ratifica nella prima Assemblea ordinaria utile;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- autorizzare gruppi di studio per l'approfondimento di determinati settori della specialità nonché controllare lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
- promuovere la pubblicazione degli atti congressuali nazionali e l'attività scientifica della Società sul sito web della medesima;
- tutelare il prestigio dell'Associazione, vigilare sul comportamento deontologico dei Soci con particolare;
- riferimento alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e dignità adeguate alla professione medica;
- identificare al suo interno un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo delle attività svolte e della produzione scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e gli indicatori bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

- proporre all'Assemblea, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni a carico dei Soci contravventori graduate in funzione della loro condotta: a) ammonizione, b) sospensione temporanea, c) espulsione;

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno quattro volte l'anno o quando ne fa richiesta motivata un numero di consiglieri non inferiore a 5 (cinque); La convocazione, contenente l'ordine del giorno completo, deve essere predisposta a mezzo lettera raccomandata a/r e/o telefax e/o posta elettronica e va inoltrata ai membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, detta convocazione dovrà essere diramata con le medesime modalità almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti i membri. Le adunanze del Consiglio sono valide se interviene un numero di Consiglieri non inferiore a 7 (sette) unità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità nelle votazioni risulterà determinante il voto del Presidente. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere designato dai presenti. Di tutte le adunanze del Consiglio Direttivo va redatto apposito verbale da trascrivere sul libro di competenza.

Art. 10 Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13: Tesoriere

Il Tesoriere, da designarsi tra i Soci Ordinari non morosi, viene eletto dall'Assemblea ordinaria dopo elezione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile, una sola volta. È competenza del Tesoriere:

- custodire tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico dell'Associazione;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e di concerto con il Consiglio Direttivo, redigere e presentare i bilanci annuali in via consuntiva e preventiva all'Assemblea;
- provvedere alla pubblicazione dei bilanci come approvati dall'Assemblea sul sito Web della Società.

Qualora, per qualsiasi motivo dovesse rendersi vacante la carica di Tesoriere, la stessa verrà assunta ad interim dal Segretario fino alla data di convocazione della prima Assemblea utile.

Art. 14: Segretario

Il Segretario, da designarsi tra i Soci Ordinari non morosi, viene nominato dall'Assemblea ordinaria dopo votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. Il Segretario dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile, una sola volta.

È competenza del Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dell'attività associativa;
- redigere i verbali dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio

Direttivo attesa la sua strutturale funzione di segreteria;

- gestire la corrispondenza ordinaria;

Qualora, per qualsiasi motivo dovesse rendersi vacante la carica di Segretario, la stessa verrà assunta ad interim dal Tesoriere fino alla data di convocazione della prima Assemblea utile.

Art. 15: Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari non morosi nominati dopo votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Collegio, una volta insediatosi, provvede altresì alla nomina del suo Coordinatore.

È competenza dei Probiviri:

- esprimere un giudizio, su invito del Consiglio Direttivo o a seguito di conoscenza diretta, sulle eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci e/o tra questi e gli Organi sociali;
- esprimere giudizi, sempre su invito del Consiglio Direttivo o a seguito di conoscenza diretta, sull'osservanza della deontologia professionale.

I Probiviri, previo invito del Presidente, partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

I Probiviri, laddove chiamati e/o intervenuti su iniziativa autonoma, organizzeranno l'istruttoria del procedimento sentendo le parti interessate e fornendo a conclusione della stessa le loro deduzioni al Consiglio Direttivo.

Art. 16: Sito web SICPRE

L'Associazione gestisce il sito web SICPRE.it che diventa organo ufficiale della Società dove saranno pubblicate le iniziative scientifiche e culturali, gli eventi formativi, i bilanci preventivi e consuntivi, le cariche retribuite e tutto ciò che riguarda l'assetto societario.

Art. 17: Patrimonio Sociale:

Il Patrimonio dell'Associazione è così composto:

- a) dall'ammontare delle quote versate dagli iscritti nella misura fissata dalla funzione preposta;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di terzi in genere (siano essi Enti pubblici e/o Privati nonché persone fisiche) sempre che i beni mobili ed immobili, i contributi e le elargizioni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari;
- c) da eventuali giacenze bancarie e/o postali, e da investimenti di natura finanziaria realizzabili esclusivamente a condizione di avere la garanzia di tutela del capitale investito;
- d) da eventuali avanzi di gestione di precedenti esercizi;
- e) da eventuali introiti dal Congresso.

Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non rivalutabili.

È assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18: ECM

L'Associazione persegue programmi di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM; a tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.

Le attività ECM sono finanziate tramite i contributi degli associati e/o Enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi delle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 19: Cessazione dei Soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota annua entro la data di scadenza prevista, dopo la data di scadenza verrà applicata una mora. Il termine di tolleranza entro il quale consentire ai soci di adempiere al pagamento con mora, senza perdere tutti i vantaggi offerti dalla società è il Congresso

Nazionale Sicpre dell'anno in corso. Superato il margine di tolleranza, verrà inviata una comunicazione a cura della Tesoreria, in cui i soci verranno informati della cessazione di tutti i benefit e servizi SICPRE. I soci morosi non possono prendere parte all'Assemblea.

I Soci decadono per morosità dopo due anni dal termine ultimo per il pagamento delle quote sociali fatto salvo un maggior termine eventualmente accordato dal Consiglio Direttivo; i soci espulsi verranno ratificati dal cd in Assemblea. i Soci decadono altresì a seguito di dimissioni presentate con richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 20: Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla riproduzione della tavola 8 (Ricostruzione del naso) del libro di Tagliacozzi, entro la quale è inserita la dicitura S.I.C.P.R.E. L'uso del nome S.I.C.P.R.E. e/o del logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato o su internet è consentito esclusivamente ai Soci Ordinari, Seniores e Onorari che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente.

L'uso non autorizzato comporta l'ammonizione del Socio con richiamo ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.

Art. 21: Codice di Autoregolamentazione:

Il Socio (Ordinario, Aderente e Senior) è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal Codice di Autoregolamentazione, come da Regolamento Attuativo

Art. 22: Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 23: Disposizioni residuali.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba, Notaro

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(Art.22, comma 3, d.lgs.7 marzo 2005 n. 82 – art.68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritta Avv. **Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba**, Notaio in Roma, con studio in Crescenzo n. 2, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è conforme all'originale conservato fra i miei rogiti, composta di più pagine; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato numero di serie 2e fb, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority avente validità fino al 26 aprile 2025.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, Via Crescenzo n. 2, 11 novembre 2024

ATTO REGISTRATO A ROMA2

Il 11/11/2024

Serie/N 1T/37127

File firmato digitalmente Notaio Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba